



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 27 DEL 10/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA IL 17/07/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 NEI PARCHEGGI PUBBLICI DI VIA XXV APRILE VIA BESOZZI NEI PRESSI DEL CIVICO 5/7, PARCHEGGIO BEAV IN VIA PROVINCIALE 7 ED IL PARCHEGGIO DI VIA IMMACOLATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIO DEL VERDE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 29.01.2026, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Vista la richiesta presentata il 10/07/2026 da Garden Cricket Azienda Florovivaistica di Asperti Alessandro, via per Cascina Airola, S/N, 23878 Verderio (LC) nella persona di Asperti Alessandro titolare dell'azienda.

Premesso che è necessario effettuare lavori di manutenzione ordinaria e taglio del verde pubblico come da calendario della manutenzione delle aree verdi comunali anno 2025-2026.

Dato atto che tali lavori interesseranno il parcheggio pubblico di via XXV Aprile 7, il parcheggio pubblico di via Besozzi nei pressi del civico 5/7 ed il parcheggio pubblico antistante i condomini BEAV in via Provinciale 7 ed il parcheggio di Via Immacolata.

Ritenuto che tale intervento sia incompatibile con la sosta dei veicoli e, dunque, opportuno modificarla, per motivi di sicurezza, nella zona interessata dal suddetto intervento, delimitando con necessaria segnaletica stradale temporanea.

Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale.

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione ed il traffico che vi si svolge.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada.

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali.

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata il **17/07/2026 dalle ore 07:00 alle ore 17:00** nei parcheggi pubblici sopra indicati per lavori di manutenzione e taglio del verde. In caso di maltempo, la presente ordinanza è da ritenersi valida fino al 30/07/2026 previa comunicazione da parte del richiedente dello spostamento dei lavori che dovranno essere svolti nella medesima fascia oraria.

DISPONE CHE

- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. *La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.*
- Il richiedente, in qualità di responsabile dei lavori, è responsabile della sicurezza dei luoghi interessati, nonché **incaricato di collocare la prevista segnaletica stradale temporanea** secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.
- Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Copia della presente ordinanza viene trasmessa per dovuta conoscenza agli uffici tecnici comunali e alla Stazione Carabinieri di Casatenovo (LC).

IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CRISTINA GABRIELLA CORTI / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)